

saranno restituite in tempo più o meno lungo a seconda delle distanze. — 4. Si avrà fra esse due parti e gli abitanti di essi perpetua amicizia e buona corrispondenza — 5. In virtù di questa amicizia si aiuteranno reciprocamente ambedue dette parti. — 6. Saranno restituiti i beni agli eredi di quelli cui furono confiscati, — 7. Al conte d' Auvergne colonnello generale della cavalleria leggera di Francia sarà restituito il marchesato di Bergen-op-Zoom altro diritto confiscatogli dagli Stati. — 8. Tutti i luoghi occupatisi sì dentro che fuori d' Europa da una parte e dall' altra durante la guerra saranno restituiti, nello stato in cui si trovano ora, a quella che li possedeva prima, senza farsi luogo a reclami per le alterazioni o cambiamenti avvenutivi; il forte di Pondichery sarà così reso alla compagnia francese delle Indie Orientali; la compagnia omonima olandese conserverà la proprietà delle artiglierie portatevi, delle munizioni e d' ogni altro bene o diritto che vi possedesse ora. — 9. Saranno messi in libertà tutti i prigionieri di guerra. — 10. Cesserà ogni esazione di contribuzioni, imposte dalle parti durante la guerra. — 11. Adempite le condizioni del presente, esse rinunzieranno ad ogni vicendevole pretesa ulteriore. — 12. Ciascuna delle parti aprirà le vie della giustizia ordinaria ai sudditi dell' altra contro i propri; e sono da entrambe revocate le lettere di rappresaglia concesse in addietro, salvi i diritti dei singoli. — 13. Le accidentali infrazioni del presente non ne menomano l' efficacia, ma saranno riparate. — 14. In caso di rottura d' amicizia fra i contraenti, si concederanno nove mesi ai vicendevoli sudditi per trasportare al sicuro sè e le lor cose senza impedimento. — 15. È richiamato in vigore il trattato di St. Germain en Laye fatto il 29 Giugno 1679 fra il re di Francia e l' elettore di Brandeburgo. — 16. E continuerà ad esserlo quello del 9 Agosto 1696 col duca di Savoia. — 17. Nel presente è compreso il re di Svezia con tutti i suoi domini. — 18. E così tutti i potentati che il re vorrà nominare entro sei mesi. — 19. Per parte degli Stati vi si comprenderanno i re di Inghilterra e di Spagna e i loro alleati, che vi aderiranno, i tredici Cantoni svizzeri e i loro alleati e nominatamente quelli di Zurigo, Berna, Glarona, Basilea, Sciaffusa ed Appenzel, la repubblica di Ginevra, la città e contea di Neuchâtel, le città di S. Gallo, Mühlhausen e Bienne, i Grigioni, le città di Brema e di Emden, e tutti i potentati ai quali lo concederanno gli Stati. — 20. Il re di Svezia e gli altri compresi nel presente, produrranno le rispettive adesioni e ratificazioni ai due contraenti principali. — 21. Il presente sarà ratificato dalle due parti al più tardi entro tre settimane. Esso sarà registrato alla corte del parlamento di Parigi e degli altri di Francia, alla camera dei conti di Parigi e nei competenti dicasteri degli Stati.

Fatto a Ryswich in Olanda.

Mandato dall' ambasciatore in Francia Nicolò Erizzo con lettera 18 Ottobre 1697, n. 326 (filza 190).

V. Du Mont. *Corps universel* cit. T. VII, p. II, p. 381. sgg.

106. (102). — 1697, Settembre 20. — c. 227-240 — Fascicolo cartaceo contenente copia in francese del trattato di commercio e navigazione concluso fra la Francia e gli Stati generali delle provincie unite dei Paesi Bassi dai ple-